

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'AREA DI COESIONE TERRITORIALE DENOMINATA „MONFERRATO CASALESE E TERRE DI PO“ QUALE PARTENARIATO DI PROGETTO PER L'ACCESSO AI FONDI COMUNITARI, AI FONDI ISTITUZIONALI PUBBLICI E AI FONDI PRIVATI

RICHIAMATI:

- il Regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n.240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- l'accordo di partenariato tra Italia e Unione Europea CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 598 del 08/02/2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- la proposta di regolamento del Consiglio COM (2018) 322 del 02/05/2018 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 del 29/05/2018 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti;
- il documento „Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020“ del 27.12.2012, predisposto dal Ministro per la Coesione Territoriale, di intesa con i Ministri della Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali;

- la nuova programmazione europea 2021/2027;

Considerato che la politica di coesione ha stabilito i seguenti **11 obiettivi tematici a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020**

1. *Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione*
2. *Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, (TIC), nonché il loro utilizzo e qualità*
3. *Migliorare la competitività delle PMI*
4. *Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio*
5. *Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la gestione dei rischi*
6. *Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse*
7. *Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture di rete*
8. *Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori*
9. *Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione*
10. *Investire nell'istruzione, formazione e apprendimento permanente*
11. *Migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione*

RILEVATO CHE:

sono stati stabiliti gli orientamenti strategici comuni per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento degli investimenti per uno sviluppo uniforme del territorio, per uno sviluppo sostenibile e della promozione, con l'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e della vita, meglio identificati nell'allegato "A";

Dato atto che occorre costituire l'Area di Coesione Territoriale tra i Comuni aderenti alla presente Convenzione, per l'accesso ai Fondi Comunitari, ai Fondi Istituzionali pubblici e ai Fondi privati in riferimento agli obiettivi tematici sopra richiamati;

Tutto ciò premesso

TRA

il Comune di Casale Monferrato, in qualità di Ente capofila

E

i Comuni di

il Comune di Alfiano Natta

il Comune di Balzola

il Comune di Borgo San Martino

il Comune di Bozzole

il Comune di Camagna Monferrato

il Comune di Camino

il Comune di Candia Lomellina

il Comune di Castelletto Merli

il Comune di Cella Monte
il Comune di Cereseto
il Comune di Cerrina
il Comune di Coniolo
il Comune di Conzano
il Comune di Frassineto Po
il Comune di Gabiano
il Comune di Giarole
il Comune di Grazzano Badoglio
il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato
il Comune di Mirabello Monferrato
il Comune di Mombello Monferrato
il Comune di Moncalvo
il Comune di Moncestino
il Comune di Morano sul Po
il Comune di Murisengo
il Comune di Occimiano
il Comune di Odalengo Grande
il Comune di Odalengo Piccolo
il Comune di Olivola
il Comune di Ottiglio Monferrato
il Comune di Ozzano Monferrato
il Comune di Pecetto di Valenza
il Comune di Penango
il Comune di Pomaro Monferrato
il Comune di Pontestrura
il Comune di Ponzano Monferrato
il Comune di Rosignano Monferrato
il Comune di San Giorgio Monferrato
il Comune di San Salvatore Monferrato
il Comune di Sala Monferrato
il Comune di Solonghello
il Comune di Terruggia
il Comune di Ticineto
il Comune di Treville
il Comune di Trino Vercellese
il Comune di Valenza
il Comune di Valmacca
il Comune di Verrua Savoia
il Comune di Villadeati
il Comune di Villamiroglio
il Comune di Villanova Monferrato

si conviene e si stipula, ai sensi dell'art.30 D.Lgs. n.267/2000, quanto segue

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme, un partenariato per il raggiungimento della coesione sociale, economica e territoriale attraverso una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, con un'azione coordinata e

realizzata in conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e di partenariato, sottoforma di cooperazione operativa istituzionalizzata e per la presentazione di candidature a bandi di finanziamenti comunitari diretti o indiretti o provenienti da Enti erogatori diversi (Fondazioni, Istituzioni) e privati e per la gestione delle conseguenti attività progettuali e finanziarie nel caso di fattibilità degli obiettivi.

Art. 2

COSTITUZIONE DELL'AREA DI COESIONE TERRITORIALE

Al fine del raggiungimento dello scopo e delle finalità di cui all'articolo 1, viene istituita l'Area di Coesione Territoriale denominata „Monferrato Casalese e Terre di Po“, coincidente con il territorio complessivo dei Comuni sottoscrittori la presente convenzione.

Art. 3

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA - INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE CAPOFILA

I Comuni sottoscrittori facenti parte dell'Area „Monferrato Casalese e Terre di Po“ individuano nel Comune di Casale Monferrato il Comune Capofila per il coordinamento delle attività inerenti l'individuazione del programma operativo per le politiche di investimento sui fondi comunitari e non, in base ai bisogni mappati e alle candidature disponibili sul territorio.

L'Area opera tramite:

- l'Assemblea composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni aderenti.
- il Comitato Esecutivo presieduto dal Sindaco del Comune Capofila o da suo delegato e composto, oltre che dal Presidente da 6 (sei) rappresentanti Sindaci o delegati dei Comuni dell'Area, nominati dall'Assemblea dei Sindaci.
- Il Comitato Tecnico Ristretto presieduto da un Dirigente del Comune capofila e composto da altri quattro membri, in rappresentanza delle diverse aree geografiche comprese nell'Area di Coesione Territoriale.

Art.4

COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA

Il Comune di Casale Monferrato, quale Comune Capofila:

- > Svolgerà un'attività di collaborazione e coordinamento dei Comuni nella raccolta dei dati richiesti per evidenziare i bisogni prioritari, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc.;
- > Predisporrà il programma **in materia di politiche di sviluppo e di attività di ricerca**

fondi per l'ambito territoriale, sulla base delle indicazioni e dei bisogni emersi dai Comuni facenti parte della convenzione;

> In collaborazione con i singoli Comuni e in conformità al programma **provvederà a predisporre e presentare**, nella forma giuridica ammessa dai requisiti dei bandi disponibili, eventuali candidature per iniziative di sviluppo e potenziamento delle vocazioni locali;

> Curerà la gestione amministrativa di monitoraggio del programma e della fase di rendicontazione.

Il Comune Capofila è delegato dai Comuni sottoscrittori alla firma degli atti negoziali.

Art. 5

COMPITI DEI COMUNI ADERENTI

I Comuni aderenti alla convenzione si adoperano per la realizzazione del programma, fornendo al Comune Capofila la documentazione necessaria e assicurando il compimento, entro i tempi previsti, di tutti gli atti propedeutici di propria competenza.

I Comuni aderenti si impegnano in particolare a:

- fornire i dati richiesti dal Comune Capofila per la mappatura dei bisogni prioritari legati alle specificità dei contesti territoriali, finalizzati ad attuare politiche di intervento territoriale mirate e funzionali all'attuazione di concreti processi di crescita e sviluppo;
- rispondere celermente alle richieste di chiarimenti e integrazioni che sono avanzate sulla base dell'evoluzione dell'iter istruttorio;
- approvare tempestivamente eventuali modifiche e/o integrazioni al programma, qualora intervenute;
- informare tempestivamente del sopraggiungere di eventuali cause che potrebbero impedire l'implementazione delle attività del programma nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa europea.

Art. 6

OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Comune Capofila e gli altri Comuni sottoscrittori devono:

- attenersi, nelle linee guida del programma, alle normative comunitarie, statali, regionali rilevanti in materia di ammissibilità delle spese e alle regole in materia di aiuti comunitari;
- sottoporsi al controllo dei competenti organi comunitari, dell'Amministrazione statale, regionale e di eventuali enti privati;
- fornire tutte le informazioni aggiuntive richieste e partecipare, con le modalità definite nel corso dell'avanzamento del programma, a specifici incontri di raffronto.

Ciascun partner beneficiario del programma, compreso il Comune capofila, è responsabile del contributo comunitario o privato del programma e della regolarità delle attività condotte e realizzate, nei limiti delle attribuzioni e comunque del quadro normativo di riferimento

Art. 7

ASSEMBLEA DEI SINDACI

L'Assemblea è organo di indirizzo, programmazione, controllo e consultazione dei Comuni sottoscrittori ed è composto dai Sindaci, o altro soggetto (assessore/consigliere) di volta in volta delegato dal Sindaco di ciascuno dei Comuni aderenti alla convenzione.

Presiede l'assemblea il Sindaco, o suo delegato, del Comune Capofila

L'Assemblea si riunisce su convocazione del suo Presidente, anche su richiesta del Comitato tecnico, per esercitare le funzioni ad essa attribuite o, qualora necessario, per informare i Comuni aderenti sullo stato di attuazione della Convenzione.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando partecipano almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in particolare:

- a. approva il programma dell'Area di Coesione Territoriale sulle politiche di sviluppo territoriale legate alla ricerca di fonti di finanziamento pubblico/private;
- b. formula gli indirizzi sulle questioni di rilevante interesse sottoposte dal suo Presidente;
- c. nomina i membri del Comitato Tecnico Ristretto, designati dai comuni aderenti.

Art. 8

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo opera validamente in presenza di almeno 4 dei suoi Membri e provvede a garantire un efficiente coordinamento della compagine partenariale, attuando a livello di *governance* gli indirizzi dell'Assemblea ed informando tempestivamente la stessa circa la necessità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al programma.

Art. 9

COMITATO TECNICO RISTRETTO

Il Comitato Tecnico Ristretto coadiuva il Comune Capofila nella predisposizione delle attività propedeutiche, contestuali e successive alla presentazione delle candidature, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Tecnico ristretto provvede a:

- fornire ogni tipo di richiesta, chiarimento e/o integrazione ai Comuni aderenti;
- comunicare ai partner gli esiti e le decisioni assunte a seguito dell'istruttoria e dell'avanzamento del programma e della sua rendicontazione;
- svolgere l'attività gestionale in esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea.

Art. 10

PARTNER DI PROGRAMMA

Successivamente all'approvazione della presente Convenzione verrà individuato un soggetto privato quale partner di supporto al Comitato esecutivo per il reperimento dei fondi, la realizzazione, il perseguimento degli obiettivi e l'attuazione delle azioni di cui alla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

Il partner avrà il compito di svolgere tutte quelle attività utili e necessarie all'ottenimento

dei fondi di cui in premessa, allo studio, allo sviluppo, alla realizzazione del programma e alla relativa rendicontazione, in coordinamento con le Amministrazioni aderenti, nel rispetto della vigente normativa.

Svolgerà tutte quelle attività funzionali al coordinamento, alla programmazione ed all'attuazione delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale necessarie al raggiungimento degli obiettivi in nome e per conto dei soggetti firmatari.

Svolgerà l'attività istruttoria dei processi intermedi di revisione della struttura di programma, la verifica, l'attuazione e la realizzazione dei programmi e degli interventi.

Il partner, al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione nella piena osservanza delle normative vigenti, previa approvazione da parte del Comitato esecutivo, avrà facoltà di reperire cofinanziamenti, predisporre l'attività istruttoria finalizzata alla stipula di eventuali accordi con Istituzioni di diritto pubblico e privato, autorità statali, regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche competenti, con le parti economiche e sociali e gli altri organismi che rappresentano la società civile, con partner ambientali, con organizzazioni non governative, ambientaliste, di promozione e delle pari opportunità, datoriali maggiormente rappresentative, comprese quelle del credito, del terzo settore, del volontariato, del no profit o con enti senza fini di lucro, con soggetti privati o con soggetti che esprimano specifici interessi presenti sul territorio.

Il partner di programma potrà altresì avvalersi, sotto la propria direzione, responsabilità e costo, dell'opera di incaricati e ausiliari.

Resta inteso, sin d'ora, che le prestazioni necessarie all'assolvimento dei compiti del partner di programma e gli oneri ipotizzabili fino alla sua conclusione per lo svolgimento dell'istruttoria per l'accesso ai fondi comunitari, istituzionali pubblici e privati ed al coordinamento per la loro realizzazione, vengono effettuati a cura del partner di programma a titolo gratuito, senza che ciò comporti maggiori costi o spese per i soggetti firmatari, il tutto nel pieno rispetto di quanto sancito dal comma 4 dell'art. 18 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e del comma 5 dell'art. 3 del TUEL e conformemente a quanto previsto agli artt. 2), 17), 55) e 56) del D.lgs 117 del 03.07.2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore e relativo Decreto correttivo ed integrativo n° 105 del del 03.08.2018).

Il partner di programma opererà per conto e previa autorizzazione del Comitato esecutivo, ai fini della individuazione dei progetti da realizzare, rientranti nel regolamento europeo o nei programmi nazionali, regionali o privati, ivi compresa la predisposizione del Quadro Economico di Programma da formarsi congiuntamente con il Comitato esecutivo.

Resta inteso che il mancato e/o parziale ottenimento degli obiettivi prefissati nel presente accordo oppure eventuali ritardi nell'ottenimento dei finanziamenti ad essi collegati, non comporta per il partner di programma e/o suoi incaricati, alcuna obbligazione di eventuali somme a qualsivoglia titolo richieste, e specificamente quale risarcimento, danni ed indennizzi, spese

Art. 11

DURATA ED ADESIONE DI NUOVI COMUNI

La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione di

tutte le attività di rendicontazione finale del programma, fatta salva eventuale modifica, in accordo con tutti i Comuni aderenti, a seguito di nuove e sopravvenute disposizioni di legge. Sarà considerata data di sottoscrizione la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore.

Per tutta la durata della presente Convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire , previa l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

Art. 12

TRATTAMENTO DATI E RISERVATEZZA

I Comuni sottoscrittori si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività oggetto della presente Convenzione, di cui siano venute, in qualsiasi modo, a conoscenza in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 101/2018–e s.m.i..in materia di trattamento dei dati personali

Art. 13

CONTROVERSIE

Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di Vercelli, con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.

Art. 14

REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si precisa che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 - Tabella Allegato B) D.P.R. 642/1972.

La presente Convenzione è stata redatta in modalità elettronica ed è sottoscritta digitalmente da parte dei Sindaci convenuti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. 241/1990 s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto